



Comune di Isola del Giglio
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Sede Legale Via Vittorio Emanuele, n 2 – 58012 Isola del Giglio (GR)
Codice fiscale 82002270534 - partita iva 00090220534
Tel. 0564-806064 – Fax 0564-806349
p.e.c. ampa.1103763@pa.postacertificata.gov.it

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ELISUPERFICI DI ISOLA DEL GIGLIO LOC.ARENELLA E DI ISOLA DI GIANNUTRI LOC.MONTE MARIO – PERIODO 1 OTTOBRE 2020 AL 30 SETTEMBRE 2022 - CIG Z3B2E70131

IL SOTTOSCRITTO PREMESSO CHE:

1. Nel territorio del Comune di Isola del Giglio insistono due piazzole per l'elisoccorso una in loc. Arenella e l'altra in Giannutri loc. Monte Mario;
2. La gestione di dette piazzole è demandata al Comune di Isola del Giglio giuste autorizzazioni del Questore del 18.09.2017 Cat. 10.B/2017;
3. Il Comune di Isola del Giglio non disponendo di idoneo personale affida ormai da anni gli interventi necessari per lo svolgimento della manutenzione ordinaria di dette piazzole ad un Operatore economico specializzato

REDIGE IL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 - CONTESTO OPERATIVO ED OBIETTIVI

Obiettivo della presente procedura è quello di individuare un Operatore Economico, per lo svolgimento della manutenzione ordinaria delle elisuperfici di Isola del Giglio – Loc. Arenella e di Isola di Giannutri – Loc. Monte Mario, in grado di assicurarne il corretto utilizzo in conformità alla normativa vigente.

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto l'appaltatore deve assicurare il pieno rispetto di tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili, comunitarie e/o nazionali.

Il servizio deve essere svolto in regime di impresa con assunzione di piena responsabilità, compresa la copertura assicurativa.

ART. 2 – DURATA E OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di sottoscrizione e ha per oggetto l'attività di manutenzione ordinaria delle citate piazzole per l'elisoccorso che garantisca l'adeguatezza degli impianti e della segnaletica e, comunque, la piena operatività degli stessi, in ottemperanza alla normativa vigente ed applicabile. Il servizio deve essere svolto con le modalità disciplinate dal presente capitolato e dal contratto.

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore dell'appalto, per due anni, posto a base di gara è stimato in € 26.000,00 IVA esclusa

Data la natura delle prestazioni oggetto di appalto e le modalità di espletamento non sono previsti rischi derivanti da interferenze e pertanto i relativi oneri sono pari ad € 0 (ZERO).

ART. 4 - PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le prestazioni che l'appaltatore deve garantire dalla data di avvio del servizio sono la manutenzione ordinaria delle elisuperfici, della segnaletica e degli impianti al suo servizio, consistenti in quanto di seguito specificato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1- Controllo e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale e relativo sottofondo.
- 2- Adeguamento/orientamento della segnaletica orizzontale/verticale sulla base delle prescrizioni dell'Autorità - Aeronautica;
- 3- Verifica e manutenzione delle parti/componenti dell'impianto luminoso, comprensivo dei corpi illuminanti, soggetti ad usura (esempio: lampade alogene/led lampade radenti, luce manica a vento, lampade persistema visivo di guida di planata (es. LED PAPI), faro di avvistamento e qualsiasi tipologia di lampada presente nell'area destinata all'elisuperficie e degli eventuali impianti di alimentazione secondaria (es: UPS) con sostituzione delle relative batterie);
- 4- Fornitura e sostituzione della tela della manica a vento;
- 5- Verifica, valutazione e manutenzione ordinaria della protezione perimetrale esterna (rete anticaduta) con cadenza semestrale esame di trazione della rete di protezione anticaduta e trasmissione al Comune di Isola del Giglio dei risultati delle prove;
- 6- Sfalcio periodico dell'erba nelle aree adiacenti alle elisuperfici e mantenimento della vegetazione adeguatamente capitozzata sulle direttrici di decollo e atterraggio;
- 7- Manutenzione antenna radio e apparecchiature che consentono l'accensione dell'impianto da remoto;
- 8- Manutenzione cancelli posti a delimitazione delle aree di accesso all'elisuperficie.

La manutenzione ordinaria delle elisuperfici deve garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza, efficienza ed efficacia. La manutenzione deve essere programmata e svolta sia con cadenza non superiore ad intervalli semestrali.

ART. 5 – AUTOMEZZI E ATTREZZATURE

L'appaltatore, nell'espletamento del servizio, deve dotarsi, a propria cura e spesa, di tutte le attrezzature, automezzi,

materiale di consumo, ecc. adeguati allo svolgimento di quanto richiesto.

L'appaltatore deve garantire che i prodotti, i materiali, le apparecchiature usate siano esenti da vizi e conformi alle prescrizioni tecniche attinenti alla conservazione ed all'impiego. L'appaltatore è pertanto obbligato ad eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi nei beni forniti durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati, anche con la loro sostituzione. E' in ogni caso dovuta dall'appaltatore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previste dal codice civile.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutte le spese necessarie al completo svolgimento del servizio.

Il Comune di Isola del Giglio non è responsabile nel caso di eventuali danni o furti del materiale utilizzato.

ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del prezzo più basso, rispetto all'importo posto a base gara, espresso in valuta con n° 2 (due) cifre decimali.

ART. 7 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e di inadempienza ai patti contrattuali, il Comune di Isola del Giglio applica le penalità in base alla tabella sotto riportata:

Id	Descrizione inadempimento	Giudizio di gravità e relativi importi della penale in Euro
1	Mancata osservanza delle norme previste dal capitolato	Bassa: 250,00 Media: 500,00 Alta: 1.250,00
2	Ritardo nei tempi di intervento rispetto alla programmazione prevista e rispetto alle tempistiche indicate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto	Bassa: ritardo di intervento fino a 15 gg: 250,00 Media: ritardo intervento da 16 gg al 30 gg: 500,00 Alta: ritardo superiore a 30 gg.: € 20/giorno per ogni giorno di ritardo
3	Ritardo o mancata segnalazione di variazioni dello stato di operatività dell'elisuperficie (es: chiusura, limitazione operativa, ecc.)	Bassa: € 1.000 da 1 ora a 3 ore comprese Media: € 2.000 da 3 ore a 6 comprese Alta: € 3.000 oltre 6 ore
4	Comportamenti non corretti da parte dei dipendenti quali, a titolo esemplificativo: mancanza di contegno, condotta non allineata alla normativa sulla sicurezza (es: mancato utilizzo DPI), ecc. (per ogni evento in base alla gravità) ed altre inosservanze in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Bassa: 100 Media: 250 Alta: 500
5	Per qualsiasi altra inadempienza nello svolgimento dei servizi previsti dal capitolato	Bassa: 100 Media: 250 Alta: 500

ART. 8 - SUBAPPALTO

Data la natura delle prestazioni oggetto di appalto che richiedono un rapporto fiduciario con un unico esecutore non è consentito il subappalto.

ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

L'aggiudicazione definitiva, approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio, diventa efficace dopo la verifica sull'Operatore Economico affidatario del possesso dei prescritti requisiti fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

Il termine dilatorio per la stipula contrattuale di cui all'art. 32, comma 9 non trova applicazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico dell'appaltatore. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ne fa richiesta.

ART. 10 - CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni e del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 comma 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale IVA esclusa, fatte salve le variazioni previste dall'art. 103 comma 1 e dall'art.

93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'appaltatore si deve adoperare per eseguire le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia ambientale, sociale e del lavoro oltre che delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Il servizio che, in qualunque modo, risulti non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestato, con conseguente applicazione delle penalità previste.

E' fatto obbligo all'appaltatore di mantenere il Comune di Isola del Giglio sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti del Comune di Isola del Giglio.

L'appaltatore è comunque tenuto a risarcire il Comune di Isola del Giglio del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto deve essere segnalato tempestivamente secondo le tempistiche previste.

L'appaltatore assume, quindi, in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune di Isola del Giglio e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune di Isola del Giglio e/o a terzi per fatti od attività connesse con l'esecuzione dei servizi oggetto di gara. Pertanto, l'appaltatore risponde di qualsiasi eventuale danno a cose o persone, anche nel caso di utilizzo di attrezzature non fornite dall'appaltatore.

L'appaltatore assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

A fronte degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 commi 7 e 10 del D. Lgs. 50/2016, deve presentare, prima della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone (del Comune di Isola del Giglio e/o terzi a qualsiasi titolo presenti), con massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso. In caso di polizza già attivata, l'appaltatore deve produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copre anche il servizio in oggetto.

Il massimale unico della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'appaltatore, in quanto quest'ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo.

Agli effetti assicurativi, l'appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare al Comune di Isola del Giglio eventuali danni o sinistri occorsi a Impianti, Strutture, o Apparecchiature.

L'accertamento danni verso le cose viene effettuato dal Comune di Isola del Giglio alla presenza dell'appaltatore previamente avvertito.

Qualora l'appaltatore non partecipi all'accertamento, il Comune di Isola del Giglio provvede autonomamente.

I costi accertati costituiscono un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che deve essere corrisposto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune di Isola del Giglio è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla garanzia, con obbligo di immediato reintegro.

Il Comune di Isola del Giglio è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'appaltatore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso.

L'appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune di Isola del Giglio ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi oggetto di gara.

Qualora per cause di disservizio, dovute all'appaltatore, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni.

Analogamente, ove ne derivino danni all'attività del Comune di Isola del Giglio, l'appaltatore è tenuto al loro risarcimento.

In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, si intendono assunti dall'appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente il Comune di Isola del Giglio.

ART. 12 - NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA.

L'appaltatore è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008.

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata del Comune di Isola del Giglio secondo il proprio ordinamento.

I pagamenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2012.

Il termine decorre, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione.

La fatturazione del corrispettivo contrattuale, deve essere effettuata dopo che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati.

In ogni caso la fatturazione, che deve avere cadenza trimestrale, è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'appaltatore dal presente capitolato.

La fattura, oltre a riportare il CIG, dovrà essere intestata al Comune di Isola del Giglio.

A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 03/04/2013, n.55.

Per effetto della L.190/2014 che dispone l'applicazione dello "Split payment", l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S"(scissione pagamenti).

L'Amministrazione provvede ad operare una ritenuta dello 0,50% sul netto fatturato in attuazione dell'art.30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Resta fermo quanto previsto all'art.30 del D.Lgs. 50/2016, in caso di DURC negativo.

Nel caso di contestazione da parte del Comune di Isola del Giglio, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, il Comune di Isola del Giglio provvede a richiedere per iscritto all'appaltatore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, può essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.

ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136.

ART. 15 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

In caso di inadempimento ai patti contrattuali il Comune di Isola del Giglio può applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio ed al ripetersi delle manchevolezze.

Il Comune di Isola del Giglio ha facoltà di applicare le penalità indicate nel precedente art. 7 il cui elenco è indicativo e non esaustivo di tipologie e casistiche di eventi che possono dare origine all'applicazione delle penali.

Il Comune di Isola del Giglio contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R (o PEC) le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui l'appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, il Comune di Isola del Giglio provvede ad applicare le penali nella misura su riportata a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa.

Delle penali applicate è data comunicazione all'appaltatore a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Gli importi corrispondenti sono decurtati sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

In caso di assenza di fatture emesse, gli importi corrispondenti sono trattenuti dalla garanzia definitiva, che dovrà essere integrata dall'appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.

L'escussione della cauzione per gli importi corrispondenti alle suddette penali, è effettuata dal Comune di Isola del Giglio.

Nel caso in cui il Comune di Isola del Giglio accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'appaltatore, non si procede con l'applicazione delle penali e si dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali. Qualora il ritardo o l'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto, il Comune di Isola del Giglio dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dal Comune di Isola del Giglio.

Il Comune di Isola del Giglio si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei confronti dell'Appaltatore, con le modalità di cui al successivo art. 22, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale, qualora vengano contestate all'aggiudicatario.

Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Isola del Giglio nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Comune di Isola del Giglio a giustificare l'inadempimento, possono essere applicate all'appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Sono fatte salve le ragioni dell'appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempimenti di terzi, od imputabili al Comune di Isola del Giglio.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio, il Comune di Isola del Giglio si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità sono addebitati all'appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore può sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, il Comune di Isola del Giglio può risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile per fatto e colpa dell'appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 16 - GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Restano a carico dell'appaltatore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'appaltatore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore

In tali casi l'appaltatore ne fa denuncia per scritto o via PEC al Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'appaltatore, spetta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

In ogni caso in nessun indennizzo è dovuto quando, su relazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, si stabilisca che a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 17 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Legge 146/90) che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti del personale.

L'appaltatore deve provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma, di giorni 5 (cinque), a segnalare al Comune di Isola del Giglio la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale, con la presentazione del piano delle prestazioni minime per garantire il servizio.

Il Comune di Isola del Giglio non corrisponde il minor servizio erogato.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio sostitutivo non risultasse idoneo il Comune di Isola del Giglio provvede al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all'appaltatore inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'appaltatore non avrà svolto il servizio, il Comune di Isola del Giglio effettua le corrispondenti detrazioni.

ART. 18 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'Appaltatore, nel quale sono indicati, in quanto compatibili con la tipologia di prestazioni:

- le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dal Comune di Isola del Giglio.

ART. 19 - VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto predisponde il certificato di conformità.

A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento.

ART. 20 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Il Comune di Isola del Giglio per esigenze connesse allo svolgimento del servizio può richiedere variazione delle attività ivi previste.

Nel caso in cui le variazioni richieste comportino un aumento del valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente previste di importo pari o inferiore al 20%, l'appaltatore è tenuto ad adempiere agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previste, previa emissione da parte del Comune di Isola del Giglio di un atto di sottomissione.

Nel caso in cui le variazioni richieste comportino una diminuzione del valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente previste, di importo pari o inferiore al 20%, l'appaltatore è tenuto ad adempiere, previa emissione da parte del Comune di Isola del Giglio di un atto di sottomissione.

ART. 21 - SOSPENSIONE CONTRATTUALE

Il Direttore dell'esecuzione del contratto può ordinare la sospensione temporanea delle attività prestazionali indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Della sospensione è redatto apposito verbale che deve contenere le ragioni della sospensione e le prestazioni eventualmente già effettuate, indicando altresì l'imputabilità delle stesse.

In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del Codice, si applicano le penali indicate indicate al precedente art. 7.

Alla cessazione delle cause di sospensione Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale, in contraddittorio con l'Appaltatore.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Isola del Giglio, ove riscontri inadempienze, nell'esecuzione delle prestazioni affidate, rispetto a quanto riportato nel contratto procede con l'applicazione delle penali ai sensi del precedente art. 7 del presente Capitolato.

Il Comune di Isola del Giglio procede con la risoluzione di diritto del relativo contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando all'appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni per adempiere nei seguenti casi:

a) ritardo nell'erogazione del servizio rispetto alla data prevista disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto;

- b) accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;
- c) mancata conformità alle prescrizioni impartite dal Comune di Isola del Giglio per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel contratto, mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l'esecuzione del servizio tese a porre rimedio a inadempienze contestate.

Il Comune di Isola del Giglio procede con la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) qualora venga riscontrata una interruzione ingiustificata del servizio;
- b) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

In caso di risoluzione, il Comune di Isola del Giglio procede all'escussione in tutto o in parte della garanzia di cui al precedente art. 10 del presente capitolato, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 23 - CAUSE DI RECESSO

Il Comune di Isola del Giglio può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

E' possibile, inoltre, recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente descritti nel provvedimento di recesso dal contratto.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata la cessione del contratto, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo al Comune di Isola del Giglio il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione, l'appaltatore si impegna a comunicare immediatamente al Comune di Isola del Giglio ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo.

Il subentrante deve trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo Operatore Economico, risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende, rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione del Comune di Isola del Giglio.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 106 comma 1 lettera d del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR 2016/679/UE e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra il Comune di Isola del Giglio e l'appaltatore - così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Grosseto ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 27 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a tutte le disposizioni per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.